

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
NEL BACINO TERRITORIALE DEI COMUNI DI FINALE EMILIA, NONANTOLA E
RAVARINO, DELLA PROVINCIA DI MODENA E DEI COMUNI DI ANZOLA DELL'E-
MILIA, ARGELATO, CALDERARA DI RENO, CASTEL MAGGIORE, CREVALCORE,
SALA BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO E SANT'AGATA BOLOGNESE,
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

ADDENDUM

TRA

ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i per i Servizi Idrici e Rifiuti, con Sede in Bologna, Via Cairoli n. 8/F, in persona del Direttore dell'Agenzia, Ing. Vito Belladonna, che interviene nel presente atto in forza dei poteri attribuiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. ____ (di seguito, per brevità, anche "**ATERSIR**" o "**Ente concedente**")

E

GEOVEST S.r.l. con sede legale in ____, Via _____, n. __, P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, REA n. __-_____, in persona di _____, di seguito, per brevità, anche "**Gestore**", nella sua qualità di Affidatario della Convenzione di servizio per la gestione dei rifiuti urbani approvata con deliberazione del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 14 del 07/04/2016, con decorrenza dal 16/06/2016, (di seguito, per brevità, "**Contratto principale**");

PREMESSO CHE

a) con deliberazione n. 385/2023/R/RIF, ARERA ha approvato lo "*Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani*", con la quale l'Autorità nazionale ha disposto che sia "*necessario prevedere l'adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di cui all'Allegato A in forza dell'efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell'Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti*

all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17";

b) con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 20 marzo 2024, ATERSIR ha individuato le modalità di realizzazione dell'eterointegrazione dei contratti in corso di esecuzione aventi ad oggetto l'affidamento del servizio rifiuti ad opera della medesima Agenzia;

c) l'art. 17 del Contratto principale prevede l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni derivanti da modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di gestione dei rifiuti urbani in particolare, tra cui è da considerarsi inclusa la deliberazione di ARERA n. 385/2023/R/RIF;

d) con delibera CAMB/2024/_ del ____, ATERSIR ha approvato lo schema di addendum contrattuale preordinato all'implementazione dell'eterointegrazione.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Parte I - Adeguamenti automatici alla Delibera ARERA n. 385/2023/R/RIF

Art. 1 - Valore delle premesse, degli allegati, applicabilità delle condizioni di cui al Contratto di appalto principale

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum al Contratto principale.

2. Per quanto non espressamente derogato dal presente Addendum, le clausole del Contratto principale, nonché tutti gli allegati in esso richiamati, mantengono inalterata la loro efficacia tra le Parti.

Art. 2 - Integrazione all'art. 10 del Contratto principale in relazione al Corrispettivo del Gestore

1. Il corrispettivo del Gestore per l'erogazione del servizio in convenzione è determinato ai sensi dell'art. 10 del Contratto principale, in conformità a quanto previsto

dal Piano di sostenibilità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani elaborato in occasione dell'affidamento del servizio.

2. L'ammontare dei costi risultanti dall'applicazione del metodo tariffario *pro tempore* vigente rappresenta, in ogni caso, il valore massimo del corrispettivo che può essere riconosciuto al Gestore.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'Agenzia garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

Art. 3 – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.

2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione dell'offerta in sede di gara.

3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

4. La sussistenza dei presupposti dai precedenti commi 2 e 3 costituisce condizione di procedibilità dell'istanza di riequilibrio economico-finanziario di cui al presente articolo.

Art. 4 – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Al ricorrere delle circostanze di cui al precedente art. 3, l'Agenzia valuta preliminarmente la possibilità di adeguamento del corrispettivo contrattuale entro il limite dell'ammontare dei costi risultanti dall'applicazione del metodo tariffario *pro*

tempore vigente e verifica se detto adeguamento sia idoneo a risolvere la situazione di squilibrio.

2. Nel caso in cui l'adeguamento di cui al comma 1 non sia sufficiente a risolvere la situazione di squilibrio, le Parti procedono come di seguito indicato.

3. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

4. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Art. 5 – Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

1. L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – A.R.E.R.A. la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Art. 6 – Obblighi in materia di qualità e trasparenza

1. La Carta dei servizi di cui all'art. 20 del Contratto principale è sostituita dalla Carta della qualità del Gestore, relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
2. I provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – A.R.E.R.A. nell'esercizio dei poteri di regolazione della qualità del Servizio ad essa attribuiti dalla legge che prevedono standard minimi di qualità comportano, ai sensi dell'art. 40 del Contratto principale, l'automatico adeguamento degli standard prestazionali e, eventualmente, del corrispettivo, nell'ipotesi in cui detto adeguamento determini un incremento dei costi del Servizio debitamente giustificato dal Gestore, previsti dal medesimo Contratto.
3. Eventuali variazioni relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) nel corso del periodo di affidamento sono adottate in conformità a quanto previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – A.R.E.R.A. nell'esercizio dei poteri di regolazione della qualità del Servizio ad essa attribuiti dalla legge, nonché dal Contratto principale.
4. L'adeguamento degli standard di qualità di cui ai commi precedenti, nell'ipotesi in cui determini un incremento dei costi del Servizio debitamente giustificato dal Gestore, può concorrere alla definizione del corrispettivo per i servizi di base.
5. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali Minimi eventualmente applicabili in coerenza con l'offerta presentata in sede di gara.

Art. 7 - Sanzioni

1. L'Agenzia è tenuta a segnalare all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – A.R.E.R.A., dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Art. 8 – Relazione annuale del Gestore

1. Ai sensi dell'art. 17 del Contratto principale e al fine di consentire all'Agenzia di assolvere tempestivamente agli oneri di ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali nel territorio, il Gestore predispone con cadenza annuale, e trasmette all'Agenzia entro il 30 settembre di ciascun anno di affidamento, una relazione – conforme alle indicazioni fornite dall'Agenzia – contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel Contratto principale.